

Napoli, lì 30 giugno 2022

## CIRCOLARE INFORMATIVA N. 21/2022

*Circolare INPS n. 73/2022 riguardante le istruzioni per l'erogazione del bonus una tantum pari ad € 200,00*

Si ritiene opportuno e doveroso comunicare a tutte le Aziende assistite che in data 24 giugno 2022 l'INPS ha pubblicato la circolare n. 73 mediante la quale ha fornito ulteriori delucidazioni in merito all'erogazione del bonus una tantum pari ad € 200,00. Di seguito si evidenziano le precisazioni dell'Ente:

✓ *Lavoratori dipendenti a tempo determinato e indeterminato*

Il decreto-legge n. 50/2022, così come già specificato con [circolare](#) di questo Studio n. 20/2022 (Decreto Aiuti), ha previsto, all'articolo 31 comma 1 che: *“Ai lavoratori dipendenti di cui all'articolo 1, comma 121, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, non titolari dei trattamenti di cui all'articolo 32 e che nel primo quadrimestre dell'anno 2022 hanno beneficiato dell'esonero di cui al predetto comma 121 per almeno una mensilità (aventi diritto all'esonero sulla quota dei contributi IVS a carico dei lavoratori di 0,80%), è riconosciuta per il tramite dei datori di lavoro nella retribuzione erogata nel mese di luglio 2022, una somma a titolo di indennità una tantum di importo pari a 200 euro. Tale indennità è riconosciuta in via automatica, previa dichiarazione del lavoratore di non essere titolare delle prestazioni di cui all'articolo 32, commi 1 e 18”*. L'art. 31 sopra riportato prevede che l'indennità sia *“riconosciuta per il tramite dei datori di lavoro nella retribuzione erogata nel mese di luglio 2022”* e che *“nel mese di luglio 2022, il credito maturato per effetto dell'erogazione dell'indennità [...] è compensato attraverso la denuncia”* Uni-Emens. **Pertanto, stante il riferimento generale ai lavoratori dipendenti ed al riconoscimento dell'indennità una tantum da parte dei datori di lavoro, la predetta indennità deve essere erogata, sussistendo il rapporto di lavoro (a tempo determinato o indeterminato) nel mese di luglio.** Si ricorda che possono accedere all'indennità una tantum di 200 euro, ricorrendone i presupposti previsti dalla legge, tutti i lavoratori, anche somministrati, dipendenti di datori di lavoro, pubblici e privati, a prescindere dalla circostanza che assumano o meno la natura di imprenditore. Si evidenzia, quindi, che il bonus una tantum pari ad € 200,00 è riconosciuto per tutti i rapporti di lavoro dipendente, con esclusione dei rapporti di lavoro domestico, purché venga rispettato il limite della retribuzione mensile, da intendersi come retribuzione imponibile ai fini previdenziali, di € 2.692,00, importo maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima ed il cui reddito, riferito all'anno 2021, non abbia superato l'importo pari ad € 35.000,00. Al riguardo, si precisa che, a seguito di conforme parere del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, il periodo di riferimento (primo quadrimestre anno 2022 relativamente all'esonero dei contributi IVS a carico dei lavoratori di 0,80%) è esteso dal primo quadrimestre dell'anno 2022 fino al giorno precedente la pubblicazione della circolare Inps n. 73 del 24 giugno 2022 (23 giugno 2022) e tanto per

poter beneficiare dell'indennità una tantum pari ad € 200,00. Si evidenzia, inoltre, che al comma 2 del medesimo articolo 31 è stato così previsto: *“L'indennità una tantum di cui al comma 1 spetta ai lavoratori dipendenti una sola volta, anche nel caso in cui siano titolari di più rapporti di lavoro”*. Pertanto, il lavoratore titolare di più rapporti di lavoro dovrà presentare la dichiarazione di cui all'articolo 31, comma 1, al solo datore di lavoro che provvederà al pagamento dell'indennità. L'indennità spetta nella misura di 200 euro, anche nel caso di lavoratore con contratto a tempo parziale. Nell'ipotesi in cui dovesse risultare, per il medesimo lavoratore dipendente, che più datori di lavoro abbiano compensato sulla denuncia mensile Uni-Emens la predetta indennità di 200 euro, l'Istituto comunicherà a ciascun datore di lavoro interessato la quota parte dell'indebita compensazione effettuata, per la restituzione all'Istituto e il recupero verso il dipendente, secondo le istruzioni che verranno fornite con successivo messaggio Inps. Si precisa, altresì, che comunque l'importo indebitamente riconosciuto al lavoratore, ai fini del recupero, sarà suddiviso in parti uguali tra i diversi datori di lavoro che avranno conguagliato la predetta indennità, per il medesimo lavoratore e che, conseguentemente, saranno tenuti alla restituzione. Resta inteso che tale indennità non è cedibile, né sequestrabile, né pignorabile e non costituisce reddito sia ai fini fiscali, che ai fini della corresponsione di prestazioni previdenziali ed assistenziali.

✓ *Lavoratori stagionali e intermittenti*

I datori di lavoro dovranno pagare l'indennità anche ai lavoratori stagionali, a tempo determinato, intermittenti e iscritti al Fondo Pensione Lavoratori dello Spettacolo (FPLS), in forza nel mese di luglio 2022, indipendentemente dalla verifica e dalla sussistenza dei requisiti e previa. Il pagamento da parte dell'INPS, infatti, sarà residuale, a domanda, secondo i requisiti già indicati e specificati dalla norma, laddove tali lavoratori non abbiano già percepito l'indennità nel mese di luglio 2022 da parte del proprio datore di lavoro. A tal riguardo, si precisa che l'INPS erogherà l'indennità una tantum ai lavoratori stagionali, a tempo determinato e intermittenti che, nell'anno 2021, abbiano svolto la prestazione per almeno 50 giornate ed ai lavoratori iscritti al Fondo Pensione Lavoratori dello Spettacolo (FPLS) che, nell'anno 2021 abbiano almeno 50 contributi giornalieri versati e che abbiano avuto un reddito derivante dai suddetti rapporti non superiore ad € 35.000,00 euro sempre nell'anno 2021. Anche in questo caso l'indennità è riconosciuta ai soggetti che possono fare valere, per l'anno 2021, un reddito derivante dai suddetti rapporti di lavoro non superiore ad € 35.000,00 euro.

✓ *Una tantum pensionati*

L'indennità una tantum pari ad € 200,00 è riconosciuta d'ufficio con la mensilità di luglio 2022 in favore dei soggetti residenti in Italia, titolari di uno o più trattamenti pensionistici a carico di qualsiasi forma previdenziale obbligatoria, di pensione o assegno sociale, di pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti, nonché di trattamenti di accompagnamento alla pensione, con decorrenza entro il 30 giugno 2022 e reddito personale assoggettabile ad IRPEF, al netto dei contributi previdenziali e assistenziali, non superiore per l'anno 2021 ad € 35.000,00. I titolari di assegno ordinario di invalidità, per i quali alla data del 30 giugno 2022 sia in corso il periodo per

esercitare l'opzione per la NASpI o per la DIS-COLL, saranno ricompresi tra i destinatari del beneficio, qualora sia esercitata l'opzione in favore del trattamento pensionistico. L'indennità una tantum di € 200,00 euro è riconosciuta d'ufficio con la mensilità di luglio 2022.

✓ *Titolarità di trattamenti INPS e di altri Enti previdenziali*

In presenza di soggetti titolari di prestazioni erogate dall'INPS e dalle Casse Previdenziali Privatizzate il pagamento sarà effettuato unitamente alla pensione.

✓ *Altre categorie di soggetti*

E' prevista l'erogazione direttamente da parte dell'INPS di un'indennità una tantum di importo pari ad € 200,00 in favore delle seguenti categorie che hanno beneficiato di una delle indennità da Covid-19 (art. 10, commi da 1 a 9 del D.L. n. 41/2021 ed art. 42, D.L. n. 73/2021):

- titolari delle prestazioni di disoccupazione NASpI e DIS-COLL nel mese di giugno 2022;
- percettori di indennità di disoccupazione agricola in competenza 2021;
- lavoratori dipendenti stagionali e lavoratori in somministrazione dei settori del turismo e degli stabilimenti termali;
- lavoratori dipendenti stagionali e lavoratori in somministrazione appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali;
- lavoratori autonomi occasionali;
- lavoratori incaricati alle vendite a domicilio;
- lavoratori dipendenti a tempo determinato dei settori del turismo e degli stabilimenti termali;
- lavoratori dello spettacolo.

Si rende noto che per le categorie sopra specificate l'indennità una tantum pari ad € 200,00 sarà corrisposta nel mese di ottobre 2022, successivamente all'invio delle denunce Uni-Emens dei datori di lavoro contenenti la compensazione (comma 4, art. 31, D.L. n. 50/2022) prevista per il mese di settembre 2022.

✓ *Collaboratori coordinati e continuativi*

Si prevede il riconoscimento di un'indennità una tantum dell'importo di € 200,00, erogata direttamente dall'INPS, su specifica istanza, a favore dei titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa con contratto (di cui all'art. 409 c.p.c. ed iscritti alla Gestione Separata Inps) attivo alla data del 18 maggio 2022 che possono far valere, per l'anno 2021, un reddito derivante dai suddetti rapporti di collaborazione non superiore ad € 35.000,00.

✓ *Lavoratori domestici*

E' prevista l'erogazione nel mese di luglio 2022, a domanda, di un'indennità una tantum di importo pari ad € 200,00 nei confronti dei lavoratori domestici che abbiano in essere uno o più rapporti di lavoro alla data del 18 maggio 2022 e per i quali risulti attiva l'iscrizione del rapporto di lavoro nella Gestione dei Lavoratori domestici dell'INPS. A tal riguardo, si precisa anche che il soggetto può presentare domanda solo se nell'anno 2021 ha prodotto un reddito personale,

**assoggettabile ad Irpef non superiore ad € 35.000,00. I lavoratori domestici, inoltre, all'atto della domanda, non devono essere titolari:**

- di attività da lavoro dipendente non riconducibile alla gestione del lavoro domestico;
- di uno o più trattamenti pensionistici di cui al comma 1 dell'articolo 32.

**L'indennità è erogata dall'INPS a seguito di domanda da parte dei soggetti assicurati presso la Gestione dei Lavoratori domestici dell'INPS, appartenenti alle categorie individuate dal vigente CCNL che prevede le funzioni prevalenti dei collaboratori familiari e degli assistenti alla persona non autosufficiente.**

**Sull'argomento, ad ogni modo, questo Studio resta a completa disposizione per quant'altro dovesse necessitare a tal riguardo.**

**L'occasione è gradita per porgere distinti saluti.**

*Maria Cafasso*